



ce
H300/M

Avv. LUONGO
AVV
15758

COPIA



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Coordinatore di Mirabella Eclano (AV), in persona del dott. Attilio Imbriani, nel procedimento civile nr. 408/C/11, avente ad oggetto "risarcimento danni per incidente stradale" ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

T R A

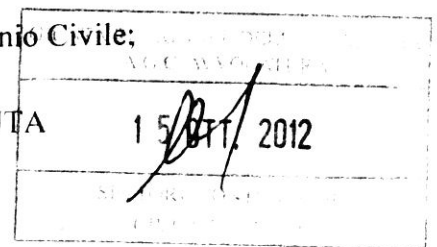
GUARNIERI GAETANO, nato a Montefusco l'8.04.1958 e residente in Torre Le Nocelle (AV) alla via Felette - C.F.: GRN GNT 58D08 F512A, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Cardillo del Foro di Avellino e con lo stesso elettivamente domiciliata presso la cancelleria del GdP adito;-----

ATTRICE

E

REGIONE CAMPANIA - P.I.: 80011990639 -, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Filomena Luongo dell'Avvocatura Regionale, giusta procura generale ad lites per notar Stefano Cimmino di Napoli rep.n. 35093 del 17.09.02 e provvedimento autorizzativo e con la stessa elettivamente domiciliata in Ariano Irpino presso il Genio Civile;

CONVENUTA



R.G. 408/C/11
Sent. N. 368/012
Cron. N. 642/012
Rep. N. 86 /12
ATTORE:
Guarnieri Gaetano
CONVENUTO
1) Regione Campania;
2) Provincia di AV
OGGETTO:
Risarcimento danni
da incidente stradale



2) PROVINCIA DI AVELLINO, in persona del suo Presidente p.t.;

CONVENUTA-CONTUMACE



Conclusioni

L'attore ha concluso come da atto introduttivo del giudizio, deduzioni rese all'udienza 30.03.2012 anche con il deposito di note riepilogative autorizzate, per la declaratoria di responsabilità per il sinistro di causa della Regione Campania e della Provincia di Avellino, ciascuno per quanto di ragione e la condanna delle stesse al risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona subiti e quantificati nella somma di euro 5.625,00 da contenersi nei limiti della competenza per valore del Giudice adito, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Nelle medesime sedi processuali, la convenuta Regione Campania ha concluso per la declaratoria di proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito per il rigetto della domanda attorea infondata in fatto e in diritto e non provata. In via gradata, ha concluso per l'accoglimento dell'azione di rivalsa proposta nei confronti della Provincia di Avellino, con condanna della stessa alla refusione della somma eventualmente da corrispondere all'attore spiegando all'uopo apposita domanda riconvenzionale. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.

La Provincia di Avellino è rimasta ed è stata dichiarata contumace all'udienza del 4.10.2011.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

La domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti e per quanto di ragione.

Preliminarmente va deliberata ed esaminata la questione relativa alla legittimazione passiva in giudizio dibattuta tra le parti sia sotto il profilo



della *legitimitas ad causam* che della *ad processum*.

Dall'esame della normativa in materia legge 157/1992 art. 19, T.U. D.lvo 267/00; L.R. Campania n. 8 del 10.04.1996, ai fini della individuazione dell'ente responsabile per i danni arrecati a terzi dalla fauna selvatica, può dirsi in linea di massima che la legge affida alla Regione i poteri di gestione e di tutela della fauna selvatica che rientra nel patrimonio indisponibile dello Stato e non è più *res nullius*, dovendo conseguentemente adottare anche tutte le conseguenti misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi ex art. 2043 c.c. (*ex ceteris* Cass. 4664/2005 e 8953/2008).

Alla Provincia spettano prevalentemente funzioni amministrative. Tale generico riparto di competenze è confermato anche dalle previsioni della richiamata legge regionale Campania che all'art. 11) attribuisce alle Province il compito di predisporre piani faunistico-venatori e lo specifico compito di risarcire- tramite apposito fondo regionale- i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole.

Senonchè a innovare tali generiche previsioni normative è intervenuta la recente sentenza di Cassazione Civile sezione III 8.01.2010 n. 80 che in un caso simile ha ritenuto di accogliere il ricorso proposto dalla Regione Marche inteso all'elisione di propria responsabilità. Vale però il rilievo che a prescindere che tale sentenza si riferisce a una diversa normativa regionale, la detta sentenza esprime tra l'altro anche l'importante concetto secondo cui "è da ritenere che la responsabilità aquiliana per danni a terzi debba essere imputata all'ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o associazione ecc, a cui siano



stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, con autonomia decisionale sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter amministrare i rischi di danni a terzi che da tali attività derivino". Non è priva di significato la circostanza che dall'analisi degli atti amministrativi e contabili fra i due enti convenuti emerge che l'amministrazione provinciale agisce sostanzialmente quale delegato della Regione che di fatti è l'Ente che procede concretamente alla quantificazione e alla erogazione delle somme necessarie a tale funzione pubblica che rimangono nella titolarità dell'amministrazione regionale.

In definitiva per i danni provocati dalla fauna rimane l'applicabilità dell'art. 2043 c.c. nei confronti della Regione Campania, con il relativo onere probatorio.

Sotto tale profilo deve ritenersi che l'attore ha fornito la prova della sussistenza dell'evento lesivo, del nesso di causalità tra esso e i danni sopportati dal veicolo attoreo.

Il teste Santosuosso Fabio, escusso all'udienza dell'11.11.2011, dichiaratosi indifferente e presente ai fatti, ha ricostruito senza incertezze ed in modo coerente e credibile l'evento sinistoso, ben evidenziando i caratteri di non prevedibilità e di non visibilità dell'insidia costituita dai cinghiali che hanno attraversato la strada repentinamente in ora serale, chiarendo anche che nella zona ci sono anche battute di caccia organizzate dalla Provincia e/o dalla Regione, il che costituisce ulteriore elemento presuntivo della colpa e della



responsabilità della legittimata passiva, deponendo per un'eccessiva presenza della specie sul territorio.

Circa il quantum debeatur, le lesioni alla persona riportate dall'attore risultano certificate da struttura sanitaria pubblica, particolarmente attendibile anche per l'orario quasi contestuale di ingresso e per le dichiarazioni del refertato rese nell'immediatezza.

In particolare per quanto riguarda la liquidazione dei danni si è fatto ricorso al criterio tabellare adottato dal Tribunale di Milano, in particolare, con riguardo per analogia alle lesioni cd. micro permanenti per la determinazione dell'entità del danno biologico, determinato anche con attenzione alla letteratura scientifica in materia.

Tenuto conto che si tratta di esiti da frattura arto superiore, facendo riferimento ai detti criteri il danno subito dall'attore può essere liquidato, a tale titolo, in n. 4 punti percentuali e, quindi, per i postumi permanenti residuati all'esito della sua guarigione, nell'importo complessivo, già rivalutato all'attualità, di euro 4.897,00 (in relazione ad una invalidità del 4% x il coefficiente moltiplicativo dello 0.750 corrispondente all'età di anni 51 dell'attrice al momento del sinistro).

In relazione al criterio equitativo tabellare testè indicato, la tabella milanese prevede per la liquidazione del complessivo danno non patrimoniale temporaneo da inabilità totale (come può considerarsi quello emergente dal ridetto referto di Pronto Soccorso dell'Ospedale Moscati di Benevento con prognosi di sette giorni di riposo per danni da frattura) l'importo di euro

91,00, comprensivo sia delle menomazioni anatomico-funzionali. Conseguentemente a tale titolo il danno da reato può essere liquidato nel caso di specie in euro 91,00 pro die e così complessivamente in euro 637,00.

Nulla per invalidità parziale temporanea e per spese mediche, in assenza di documentazione probante.

Così in totale euro 5.534,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo, trattandosi di somme già rivalutate all'attualità e credito di valore talché determinabile, da ridursi a complessivi euro 5.000,00, attesa la dichiarazione di continenza formulata dall'attore nei limiti della competenza per valore del giudice di pace adito.

In dipendenza della motivazione adottata, va rigettata la domanda riconvenzionale spiegata dalla Regione Campania verso la contumace Provincia di Avellino, in assenza di accertata responsabilità di quest'ultima nel caso in esame.

Spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla somma liquidata piuttosto che su quella domandata.

La sentenza è esecutiva *ex lege*

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Mirabella Eclano, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Guarnieri Gaetano nei confronti di Regione Campania e Provincia di Avellino, contumace, giusta atto di citazione notificato a 17/20.05.2011, ogni diversa domanda, eccezione, deduzioni istanze reietta, così provvede:



1. dichiara la Regione Campania responsabile del sinistro per cui è causa;
2. dichiara il difetto di legittimazione passiva della Provincia di Avellino, contumace;
3. condanna la Regione Campania in persona del legale rappr.te p.t. al pagamento a favore dell'attore, a titolo di risarcimento danni per equivalente della somma di euro 5.000,00 già inclusiva di ogni interesse maturato, oltre ancora i soli interessi, al tasso legale, sulla somma così risultante dalla presente pronuncia al soddisfo;
4. rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da Regione Campania nei confronti di Provincia di Avellino;
5. condanna la suddetta convenuta Regione Campania al pagamento in favore dell'attore di spese e competenze di giudizio che si liquida nella complessiva somma di euro 1.618,00 di cui 118,00 per spese, 750,00 per diritti e 750,00 per onorario, oltre euro 187,50 (12,50%) per rimborso spese forfetario ex art. 14 DM 127/04 ed oltre IVA e CAP come per legge.

Così deciso in Mirabella Eclano addì 25.7.2012

AGG. AL TRIB. GIUDIZIARIO
PER LA CIRCOLO

Il Giudice di Pace

Dott. Attilio Imbriani

25-7-12

UFFICIO DEL GIUDICE DI PA
MIRABELLA ECLANO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ve siano
richiesti o a chiunque voglia di mettere a esecuzione
presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza
e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrere
quando ne sia legittimato il diritto.

La presente è conforme all'originale a cui è
in forma esecutiva e per la prima volta, a
dell'avv. A. Cardillo
per uso notifica ed esecuzione

Mirabella Eclano, 11

4 OTT. 2012

IL DIRIGENTE DI CANCELLERIA
(dott.ssa Adriana Mulfetti)

fb

E' conforme alla prima copia esecutiva.
Mirabella Eclano, 11

Adriana Mulfetti

Cron. N. h7co

DIRITTI	L.	
TRASFERITA Km.		
Totale Parziale	L.	
10 %		
Spese Postali	L.	
TOTALE		

Il presente foglio è da allegare al verbale di
 udienza del Tribunale di
 ARIANO IRPINO

L' Ufficiale Giudiziario

10 OTT. 2012

Relativa di nobilize

L'anno 2012, il giorno

Essebre l' su Antonio Carolillo, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all' UNEP presso il Tribunale di Ariano Irpino, ho notificato copie dell' autenticato atto,

- Regione Campania, in persona del Presidente p.r., via S. Lucia 81, 80132 Napoli, ed ivi mediant

A mezzo del servizio postale in plico raccomandato A.R. a norma di legge
 Ariano Irpino.....
 Il Funzionario UNEP Dirigente
 Pasquale Iannuzzo

10 OTT. 2012